

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 30039

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☐ Datore_lavoro_Privato ☒ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione

- ☒ Condanna ☒ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi

Quantum 1 anno e 8 mesi di reclusione

☒ 1* Grado Tribunale Gela in data 11.02.2021 condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione☒ 2* Grado Corte Appello Caltanissetta in data 15.03.2024 conferma il giudizio di primo grado☐ precedente cassazione☐ Precedente appello

Classificazione evento

☒ Infortunio☐ Malattia☐ Non riguarda un infortunio☐ Lesioni ☒ Morte

Soggetto leso

- ☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Dopo aver partecipato alla movimentazione di tubi di acciaio di grandi dimensioni e peso, era intento, assieme ad alcuni colleghi, a raccogliere le attrezzature utilizzate poste alla base della catasta di tubi quando alcuni di questi cadevano improvvisamente dal vertice della piramide e lo travolgevano causandone il decesso.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

Principio di diritto

Questi non risulta aver mai esercitato "in concreto" i poteri del CSE, avendo solo partecipato a sopralluoghi, su mandato del CSE titolare, e assistito a riunioni in veste meramente consultiva, senza mai assumere decisioni autonome in materia di sicurezza.

Egli viene descritto come mero assistente del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione.

Dalla decisione impugnata non emerge in alcun modo che disponesse di effettivi poteri connessi al ruolo di CSE, di capacità decisionale autonoma sulle misure di sicurezza, né di poteri sanzionatori o di sospensione dei lavori.

Si rammenta che l'art. 299 richiede l'esercizio di poteri giuridici, non la mera partecipazione ad attività tecniche.

Assume inoltre rilievo decisivo la circostanza che l'art. 92, co. 2, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce espressamente che il CSE "non può subappaltare le proprie funzioni". Tale divieto è tassativo e inderogabile, rendendo giuridicamente impossibile la configurazione di una delega di funzioni dal CSE al proprio assistente.

L'interpretazione della Corte (territoriale) si discosta dalla menzionata disposizione normativa, configurando di fatto una delega vietata e pretendendo di derivarne conseguenze penali.

L'impostazione della Corte di appello rischia di introdurre forme di responsabilità in assenza di effettive posizioni di garanzia, per il solo fatto di essere stati presenti nell'organizzazione, estendendola oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

La decisione contrasta anche con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui "In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 299, D.Lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez. 4, n.18090 del 12/01/2017 Ud. (dep. 10/04/2017) Rv. 269803-01).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto_del_ricorso ☐ Ricorso_inammissibile
annullamento ☒ senza rinvio ☐ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F.F. e D.D. per non aver commesso il fatto.

Così è deciso in Roma il 13 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2025.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.